Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **ROMA - Martedì, 22 ottobre 1929 - ANNO VII** | **Numero 246**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio,* via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio,* via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.,* via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì,* Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo,* viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola,* via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia,* via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi,* via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori,* via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Orfani, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi,* Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio,* Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini,* via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi,* piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi,* via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.,* via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli,* Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele,* via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganai le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

(5864)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2447.**

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **1823.**

Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di specialista agli effetti dell'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto l'art. 60 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro i quali dimostrino con titoli e documenti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni, computati anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e cioè al 18 gennaio 1924, una specialità in qualsiasi ramo professionale, possono assumere la qualifica di specialista.

Sui titoli e documenti presentati giudicheranno tante Commissioni quante sono le professioni indicate nella tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 2.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e sono composte di cinque membri; due scelti fra professori ufficiali delle Università e degli Istituti superiori, due fra i liberi professionisti delle rispettive professioni su terne de-

signate dalla Confederazione nazionale Sindacati fascisti professionisti ed artisti ed uno fra i funzionari del ruolo amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 6°.

Per ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente sono nominati altrettanti supplenti, chiamati a sostituire i rispettivi titolari nel caso di assenza.

Col decreto di costituzione della Commissione, il Ministro per la pubblica istruzione ne nomina il presidente.

E' in facoltà del presidente stesso di proporre al Ministro, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la nomina, quale membro aggregato, con voto consultivo, di un professore universitario o di un cultore di una particolare specialità.

A richiesta del presidente, potranno anche essere aggregati, con voto consultivo, altri due liberi professionisti della regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Adempiono alle mansioni di segreteria delle Commissioni funzionari della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che aspirano al riconoscimento di cui all'art. 1 debbono presentarne domanda al presidente dell'Ordine o Collegio competente della circoscrizione, ove l'aspirante ha la residenza, se la formazione e la tenuta dell'albo professionale sia dalle leggi vigenti affidata ad un Ordine o Collegio, o, se si tratti di professione per la quale non sia costituito legalmente un Ordine o Collegio, all'organo competente delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, al quale, giusta la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sia affidata la tenuta dell'albo.

Ove manchi anche l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, la domanda deve essere inviata direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda, redatta in carta legale da L. 3, e diretta al Ministero della pubblica istruzione, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza di uno Stato estero avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

3° certificato di residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda;

5° certificato rilasciato dall'Ordine o Collegio competente o, se l'Ordine o Collegio non sia legalmente costituito, dall'organo incaricato della tenuta dell'albo, dal quale risulti che l'aspirante è abilitato all'esercizio professionale della professione della quale fa parte la specialità. Se manchi anche l'Associazione legalmente riconosciuta cui sia affidata la tenuta dell'albo, ovvero se l'esercizio professionale non sia subordinato all'iscrizione in un albo, l'aspirante deve presentare, in luogo di detto certificato, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, se abbia conseguita la laurea o il diploma anteriormente al 31 dicembre 1924 o, nel caso di cui all'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anteriormente al 31 dicembre 1925, la laurea o diploma originale;

6° titoli e documenti comprovanti che l'aspirante ha esercitato lodevolmente per cinque anni la specialità;

7° relazione dettagliata dell'attività professionale dell'aspirante con l'indicazione degli studi compiuti, degli esperimenti fatti e la specificazione di date e località precise che possano agevolarne l'eventuale controllo.

Art. 4.

Di mano in mano che le domande sono presentate esse debbono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione dai presidenti degli Ordini o Collegi o dai competenti organi delle Associazioni sindacali, legalmente riconosciute, con la relativa documentazione, aggiungendovi il proprio parere motivato.

Art. 5.

Il giudizio delle Commissioni è insindacabile.

Le deliberazioni sono valide anche se alle adunanze relative non abbia partecipato la totalità dei membri costituenti ciascuna Commissione, sempre che sia presente o partecipi alla deliberazione un rappresentante di ciascuna categoria di cui al primo comma dell'art. 2.

Il giudizio delle Commissioni viene comunicato dal Ministero della pubblica istruzione agli interessati pel tramite dei Consigli o degli Ordini professionali o delle Associazioni legalmente riconosciute, ovvero direttamente dallo stesso Ministero, qualora manchi l'Ordine, o il Collegio, o l'organo sindacale incaricato della tenuta dell'albo.

Ove il giudizio sia favorevole, viene riconosciuta all'interessato, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, la qualifica di specialista.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, per quanto riguarda il contributo degli aspiranti alle spese pel funzionamento delle Commissioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 140. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2448.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1929, n. 1822.

Autorizzazione all'Opera di previdenza fra gli appartenenti alla M.V.S.N. dell'acquisto di un immobile in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, presidente dell'Opera di previdenza fra gli appartenenti alla M. V. S. N., eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'acquisto del villino, sito in Roma, in angolo alle vie Leopardi e Merulana, avente dalla via Leopardi i numeri civici 22 e 24, distinto in mappa Rione I col n. 3148, per il reddito imponibile di L. 13,600, di proprietà del senatore Giulio Venzi, per il prezzo convenuto di L. 716,950;

Vista la deliberazione 25 giugno 1929 del Consiglio direttivo dell'Opera predetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera di previdenza fra gli appartenenti alla M. V. S. N., eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è autorizzata ad acquistare l'immobile sopraindicato.
Il Regio notaio che rogherà l'atto dovrà procedere, preventivamente, sotto la propria personale responsabilità, all'estinzione dell'ipoteca di L. 61,617.50 gravante sull'immobile, per capitale dotale, mediante reimpiego della somma equivalente in titoli di rendita nominativa del Debito pubblico, con vincolo dotale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 139. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2449.**

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. **1829.**
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1929, n. 1257;
Udito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita all'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni.
L'attribuzione di tale capacità non conferisce la facoltà di stipulare contratti di lavoro.
L'esercizio di essa è subordinato all'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione predetta sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 146. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2450.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1929, n. **1827.**
Sospensione, per l'anno 1929, delle disposizioni che dichiarano festivi il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, convertito nella legge 6 marzo 1927, n. 267;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono sospese, pel corrente anno, le disposizioni che dichiarano il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.
La celebrazione dei due anniversari è fissata, per l'anno in corso, rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 144. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2451.**

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **1785.**

Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara, per il quinquennio 1929-1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni delle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 102. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b), *del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di FIUME.			
1	Apriano	6	800	4,800
2	Bersèzio del Quarnaro	3	»	2,400
3	Castel Iablanizza	10	»	8,000
4	Castelnuovo d'Istria	20	»	16,000
5	Clana	6	»	4,800
6	Elsane	11	»	8,800
7	Fontana del Conte	11	»	8,800
8	Laurana	12	»	9,600
9	Matteria	16	»	12,800
10	Mattuglie	22	»	17,600
11	Moschiena	6	»	4,800
12	Primano	4	»	3,200
13	Villa del Nevoso	11	»	8,800
14	Volosca Abbazia	16	»	12,800
	Totali. . .	154		123,200
	II. — Provincia di GORIZIA.			
1	Aidùssina	22	800	17,600
2	Bergogna	7	»	5,600
3	Cal di Canale	7	»	5,600
4	Canale d'Isonzo	14	»	11,200
5	Caporetto	22	»	17,600
6	Capriva di Cormòns	18	»	14,400
7	Castel Dobra	8	»	6,400
8	Cernizza Goriziana	12	»	9,600
9	Chiapovano	10	»	8,000
10	Circhina	27	»	21,600
11	Comeno	22	»	17,600
12	Cormòns	27	»	21,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
13	Dolegna del Cóllio	10	800	8,000
14	Farra d'Isonzo	6	»	4,800
15	Gargaro	10	»	8,000
16	Gracova Serravalle	14	»	11,200
17	Gradisca d'Isonzo	14	»	11,200
18	Idria	32	»	25,600
19	Mariano del Friuli	7	»	5,600
20	Merna	12	»	9,600
21	Montenero d'Idria	9	»	7,200
22	Montespino	18	»	14,400
23	Opacchiasella	9	»	7,200
24	Plezzo	15	»	12,000
25	Ranziano	15	»	12,000
26	Rifembergo	15	»	12,000
27	Romàns d'Isonzo	16	»	12,800
28	Sagrado	7	»	5,600
29	Salona d'Isonzo	9	»	7,200
30	Sambasso	11	»	8,800
31	San Daniele del Carso	8	»	6,400
32	San Martino Quisca	24	»	19,200
33	Santa Croce di Aidussina	12	»	9,600
34	Santa Lucia di Tolmino	16	»	12,800
35	San Vito di Vipacco	9	»	7,200
36	Sonzia	5	»	4,000
37	Tarnova della Selva	6	»	4,800
38	Temenizza	6	»	4,800
39	Tolmino	23	»	18,400
40	Vipacco	19	»	15,200
41	Zolla	6	»	4,800
	Totali	559		447,200

III. — Provincia di POLA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Albona	48	800	38,400
2	Antignana	13	»	10,400
3	Barbana d'Istria	13	»	10,400
4	Bogliuno	12	»	9,600
5	Buie d'Istria	24	»	19,200
6	Canfanaro	14	»	11,200
7	Capodistria	38	»	30,400
8	Cherso	23	800	18,400
9	Cittanova d'Istria	6	»	4,800
10	Dignano d'Istria	33	»	26,400
11	Erpelle Cosina	8	»	6,400
12	Fianona	13	»	10,400
13	Gimino	13	»	10,400
14	Grisignana	9	»	7,200
15	Isola d'Istria	30	»	24,000
16	Lussingrande	6	»	4,800
17	Lussinpiccolo	20	»	16,000
18	Maresego	10	»	8,000
19	Monte di Capo d'Istria	13	»	10,400
20	Montona	11	»	8,800
21	Neresine	7	»	5,600
22	Orsera	13	»	10,400
23	Ossero	3	»	2,400
24	Parenzo	33	»	26,400
25	Pinguento	25	»	20,000
26	Pirano	45	»	36,000
27	Pisino	58	»	46,400
28	Pòrtole	12	»	9,600
29	Rovigno d'Istria	28	»	22,400
30	Rozzo	10	»	8,000
31	Sanvincenti	7	»	5,600
32	Silùn Mont'Aquila	11	»	8,800
33	Umago	23	»	18,400
34	Valdarsa	5	»	4,000
35	Valle d'Istria	7	»	5,600
36	Vertenèglio	8	»	6,400
37	Villa Decani	21	»	16,800
38	Visignano d'Istria	10	»	8,000
39	Visinada	12	»	9,600
	Totali	695		556,000

IV. — Provincia di TRIESTE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Bucùie	2	800	1,600
2	Cave Auremiane	3	»	2,400
3	Corgnale	5	»	4,000
4	Cossana	9	»	7,200
5	Crenovizza	10	»	8,000
6	Divaccia San Canziano	11	»	8,800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Totale
7	Doberdò del Lago	2	800	1, 600
8	Duino-Aurisina	18	»	14, 400
9	Duttogliano	8	»	6, 400
10	Fogliano di Monfalcone	7	»	5, 600
11	Grado	16	»	12, 800
12	Monfalcone	49	»	39, 200
13	Muggia	42	»	33, 600
14	Postumia	19	»	15, 200
15	Ronchi dei Legionari	20	»	16, 000
16	Rupin Grande	4	»	3, 200
17	San Canzian d'Isonzo	13	»	10, 400
18	San Dorligo della Valle	15	»	12, 000
19	San Giacomo in Colle	5	»	4, 000
20	San Michele di Postumia	5	»	4, 000
21	San Pier d'Isonzo	5	»	4, 000
22	San Pietro del Carso	8	»	6, 400
23	Senosècchia	7	»	5, 600
24	Sesana	13	»	10, 400
25	Sgonico	4	»	3, 200
26	Staranzano	5	»	4, 000
27	Tomàdio	5	»	4, 000
28	Turriaco	5	»	4, 000
29	Villa Slavina	5	»	4, 000
	Totali. . .	320		256, 000

V. — Provincia di ZARA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Làgosta	5	800	4, 000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2452.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1790.

Contributi dovuti, per il quinquennio 1929-1933, dai Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b,* del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 107. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b), *del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

I. — PROVINCIA DI AREZZO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributi a carico di ciascun Comune: in totale
1	Anghiari	23	800	18,400
2	Badia Tedalda	12	»	9,600
3	Bibbiena	23	»	18,400
4	Bucine	17	»	13,600
5	Capolona	8	»	6,400
6	Caprese Michelangelo	8	»	6,400
7	Castel Focognano	12	»	9,600
8	Castelfranco di Sopra	8	»	6,400
9	Castel San Niccolò	13	»	10,400
10	Castiglion Fibocchi	4	»	3,200
11	Castiglion Fiorentino	25	»	20,000
12	Cavriglia	18	»	14,400
13	Chitignano	3	»	2,400
14	Chiusi della Verna	12	»	9,600
15	Civitella in Val di Chiana	14	»	11,200
16	Cortona	62	»	49,600
17	Fojano della Chiana	17	»	13,600
18	Laterina	5	»	4,000
19	Loro Ciuffenna	12	»	9,600
20	Lucignano	11	»	8,800
21	Marciano	6	»	4,800
22	Montemignaio	4	»	3,200
23	Monte San Savino	17	»	13,600
24	Montevarchi	31	»	24,800
25	Ortignano Raggiolo	5	»	4,000
26	Pergine Valdarno	5	»	4,000
27	Pian di Sco	5	»	4,000
28	Pieve Santo Stefano	21	»	16,800
29	Poppi	22	»	17,600
30	Pratovecchio-Stia	25	»	20,000
31	San Giovanni Valdarno	18	»	14,400
32	Sansepolcro	29	»	23,200
33	Sestino	14	800	11,200
34	Subbiano	9	»	7,200
35	Talla	6	»	4,800
36	Terranova Bracciolini	23	»	18,400
	Totali per la Provincia di Arezzo	547		437,600

II. — PROVINCIA DI FIRENZE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributi a carico di ciascun Comune: in totale
1	Bagno a Ripoli	23	800	18,400
2	Barberino di Mugello	23	»	18,400
3	Barberino di Val d'Elsa	10	»	8,000
4	Borgo San Lorenzo	31	»	24,800
5	Calenzano	16	»	12,800
6	Campi Bisenzio	30	»	24,000
7	Cantagallo	12	»	9,600
8	Capraia e Limite	7	»	5,600
9	Carmignano	20	»	16,000
10	Casellina e Torri	22	»	17,600
11	Castelfiorentino	23	»	18,400
12	Cerreto Guidi	15	»	12,000
13	Certaldo	18	»	14,400
14	Dicomano	9	»	7,200
15	Empoli	33	»	26,400
16	Fiesole	19	»	15,200
17	Figline Valdarno	23	»	18,400
18	Firenzuola	28	»	22,400
19	Fucecchio	26	»	20,800
20	Gambassi	10	»	8,000
21	Greve	20	»	16,000
22	Impruneta	10	»	8,000
23	Incisa in Val d'Arno	8	»	6,400
24	Lastra a Signa	26	»	20,800
25	Londa	7	»	5,600
26	Marradi	25	»	20,000
27	Montaione	12	»	9,600
28	Montelupo Fiorentino	11	»	8,800
29	Montemurlo	5	»	4,000
30	Montespertoli	21	»	16,800
31	Palazzuolo	8	»	6,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributi a carico di ciascun Comune — in totale
32	Pelago	12	800	9,600
33	Pontassieve	22	»	17,600
34	Prato in Toscana	92	»	73,600
35	Reggello	18	»	14,400
36	Rignano sull'Arno	9	»	7,200
37	Rufina	11	»	8,800
38	San Casciano in Val di Pesa	25	»	20,000
39	San Godenzo	8	»	6,400
40	San Piero a Sieve	7	»	5,600
41	Scarperia	14	»	11,200
42	Sesto Fiorentino	30	»	24,000
43	Signa	19	»	15,200
44	Tavernelle in Val di Pesa	9	»	7,200
45	Vaglia	11	»	8,800
46	Vernio	23	»	18,400
47	Vicchio	21	»	16,800
48	Vinci	13	»	10,400
	Totali per la Provincia di Firenze	895		716,000

III. — PROVINCIA DI GROSSETO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Arcidosso	20	800	16,000
2	Campagnatico	7	»	5,600
3	Castel del Piano	14	»	11,200
4	Castell'Azzara	10	»	8,000
5	Castiglione della Pescaia	11	»	8,800
6	Cinigiano	12	»	9,600
7	Civitella Paganico	10	»	8,000
8	Follonica	9	»	7,200
9	Gavorrano	29	»	23,200
10	Isola del Giglio	4	»	3,200
11	Magliano in Toscana	8	»	6,400
12	Manciano	19	»	15,200
13	Massa Marittima	39	»	31,200
14	Monte Argentario	18	»	14,400
15	Montieri	11	»	8,800
16	Orbetello	22	»	17,600
17	Pitigliano	15	»	12,000
18	Roccalbegna	15	»	12,000
19	Roccastrada	21	800	16,800
20	Santa Fiora	12	»	9,600
21	Scansano	23	»	18,400
22	Seggiano	6	»	4,800
23	Sorano	21	»	16,800
	Totali per la Provincia di Grosseto	356		284,800

IV. — PROVINCIA DI LIVORNO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Bibbona	5	800	4,000
2	Campiglia Marittima	20	»	16,000
3	Campo nell'Elba	10	»	8,000
4	Capoliveri	9	»	7,200
5	Capraia Isola	1	»	800
6	Castagneto Carducci	17	»	13,600
7	Cecina	20	»	16,000
8	Colle Salvetti	22	»	17,600
9	Marciana	11	»	8,800
10	Marciana Marina	6	»	4,800
11	Piombino	59	»	47,200
12	Portoferraio	30	»	24,000
13	Porto Longone	4	»	3,200
14	Rio Marina	9	»	7,200
15	Rio nell'Elba	8	»	6,400
16	Rosignano Marittimo	31	»	24,800
17	Sassetta	2	»	1,600
18	Suvereto	10	»	8,000
	Totali per la Provincia di Livorno	274		219,200

V. — PROVINCIA DI LUCCA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Altopascio	14	800	11,200
2	Bagni di Lucca	28	»	22,400
3	Barga	23	»	18,400
4	Borgo a Mozzano	22	»	17,600
5	Camaiore	48	»	38,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
6	Camporgiano	10	800	8,000
7	Capannori	77	»	61,600
8	Careggine	6	»	4,800
9	Castelnuovo di Garfagnana	18	»	14,400
10	Castiglione di Garfagnana	12	»	9,600
11	Coreglia Antelminelli	12	»	9,600
12	Forte dei Marmi	13	»	10,400
13	Fosciandora	5	»	4,000
14	Gallicano	13	»	10,400
15	Giuncugnano	5	»	4,000
16	Massarosa	24	»	19,200
17	Minucciano	11	»	8,800
18	Molazzana	6	»	4,800
19	Montecarlo	8	»	6,400
20	Pescaglia	18	»	14,400
21	Piazza al Serchio	8	»	6,400
22	Pietrasanta	37	»	29,600
23	Pieve Fosciana	9	»	7,200
24	Porcari	9	»	7,200
25	San Romano	6	»	4,800
26	Seravezza	31	»	24,800
27	Sillano	7	»	5,600
28	Stazzema	18	»	14,400
29	Trassilico	6	»	4,800
30	Vagli Sotto	8	»	6,400
31	Vergemoli	7	»	5,600
32	Viareggio	57	»	45,600
33	Villa Basilica	8	»	6,400
34	Villa Collemandina	7	»	5,600
	Totali per la Provincia di Lucca	591		472,800

VI. — PROVINCIA DI MASSA-CARRARA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
1	Aulla	21	800	16,800
2	Bagnone	18	»	14,400
3	Carrara	156	»	124,800
4	Casola in Lunigiana	9	»	7,200
5	Comano	5	»	4,000
6	Filattiera	13	»	10,400
7	Fivizzano	46	800	36,800
8	Fosdinovo	15	»	12,000
9	Licciana	12	»	9,600
10	Montignoso	12	»	9,600
11	Mulazzo	16	»	12,800
12	Podenzana	4	»	3,200
13	Pontremoli	44	»	35,200
14	Tresana	12	»	9,600
15	Villafranca in Lunigiana	12	»	9,600
16	Zeri	11	»	8,800
	Totali per la Provincia di Massa-Carrara	406		324,800

VII. — PROVINCIA DI PISA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
1	Bagni di Casciana	6	800	4,800
2	Bagni San Giuliano	51	»	40,800
3	Bientina	7	»	5,600
4	Buti	8	»	6,400
5	Calci	12	»	9,600
6	Calcinaia	8	»	6,400
7	Capannoli	7	»	5,600
8	Casale Marittimo	3	»	2,400
9	Cascina	50	»	40,000
10	Castelfranco di Sotto	11	»	8,800
11	Castellina Marittima	6	»	4,800
12	Castelnuovo di Val di Cecina	10	»	8,000
13	Chianni	6	»	4,800
14	Crespina	7	»	5,600
15	Fauglia	7	»	5,600
16	Guardistallo	4	»	3,200
17	Lajatico	5	»	4,000
18	Lari	16	»	12,800
19	Lorenzana	3	»	2,400
20	Montecatini	10	»	8,000
21	Montescudaio	3	»	2,400
22	Monteverdi Marittimo	4	»	3,200
23	Montopoli in Val d'Arno	12	»	9,600
24	Palaia	21	»	16,800
25	Peccioli	16	»	12,800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributi a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
26	Pomarance	15	800	12,000
27	Ponsacco	14	»	11,200
28	Pontedera	31	»	24,800
29	Riparbella	7	»	5,600
30	Santa Croce sull'Arno	14	»	11,200
31	Santa Luce-Orciano	10	»	8,000
32	Santa Maria a Monte	13	»	10,400
33	Terricciola	11	»	8,800
34	Vecchiano	13	»	10,400
35	Vicopisano	15	»	12,000
36	Volterra	29	»	23,200
	Totali per la Provincia di Pisa	465		372,000

VIII. — PROVINCIA DI PISTOIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Agliana	9	800	7,200
2	Buggiano	13	»	10,400
3	Cutigliano	12	»	9,600
4	Lamporecchio	12	»	9,600
5	Larciano	11	»	8,800
6	Marliana	7	»	5,600
7	Massa e Cozzile	5	»	4,000
8	Monsummano	15	»	12,000
9	Montale	8	»	6,400
10	Montecatini di Val di Nievole	4	»	3,200
11	Montecatini Terme	14	»	11,200
12	Pescia	40	»	32,000
13	Pieve a Nievole	6	»	4,800
14	Piteglio	10	»	8,000
15	Ponte Buggianese	14	»	11,200
16	Sambuca Pistoiese	19	»	15,200
17	San Marcello Pistoiese	19	»	15,200
18	Serravalle Pistoiese	13	»	10,400
19	Tizzana	29	»	23,200
20	Uzzano	13	»	10,400
	Totali per la Provincia di Pistoia	273		218,400

IX. — PROVINCIA DI SIENA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Abbadia San Salvatore	12	800	9,600
2	Asciano	14	»	11,200
3	Buonconvento	7	»	5,600
4	Casole d'Elsa	8	»	6,400
5	Castellina in Chianti	12	»	9,600
6	Castelnuovo Berardenga	18	»	14,400
7	Castiglione d'Orcia	9	»	7,200
8	Cetona	8	»	6,400
9	Chianciano	8	»	6,400
10	Chiusdino	12	»	9,600
11	Chiusi	18	»	14,400
12	Colle di Val d'Elsa	24	»	19,[illegible]00
13	Gaiole in Chianti	15	»	12,000
14	Montalcino	22	»	17,600
15	Monteriggioni	8	»	6,400
16	Monteroni d'Arbia	9	»	7,200
17	Monticiano	7	»	5,600
18	Murlo	7	»	5,600
19	Piancastagnaio	12	»	9,600
20	Pienza	7	»	5,600
21	Poggibonsi	23	»	18,400
22	Radda in Chianti	7	»	5,600
23	Radicofani	7	»	5,600
24	Radicondoli	9	»	7,200
25	Rapolano	10	»	8,000
26	San Casciano dei Bagni	8	»	6,400
27	San Gimignano	20	»	16,000
28	San Giovanni d'Asso	7	»	5,600
29	San Quirico d'Orcia	3	»	2,400
30	Sarteano	8	»	6,400
31	Sinalunga	18	»	14,400
32	Sovicille	16	»	12,800
33	Torrita di Siena	7	»	5,600
34	Trequanda	5	»	4,000
	Totali per la Provincia di Siena	385		308,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2453.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1780.

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto dei ciechi di Palermo.

N. 1780. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto dei ciechi di Palermo, eretto in ente morale con R. decreto 29 ottobre 1898.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2454.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1781.

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto dei ciechi di Torino.

N. 1781. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto dei ciechi di Torino, eretto in ente morale con R. decreto 24 maggio 1877.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2455.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1782.

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto dei ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia.

N. 1782. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto dei ciechi « G. Garibaldi » di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Villa Coriano (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Villa Coriano (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villa Coriano (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 126.

(5835)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Sarnano (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Sarnano (Macerata) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Sarnano (Macerata), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 127.

(5836)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Rozzano (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Rozzano (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Rozzano (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 132.

(5837)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Filettole (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Filettole (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Filettole (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 131.

(5838)

DECRETO PREFETTIZIO 10 maggio 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-6143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Prasel fu Andrea, nata a Trieste l'11 novembre 1881 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Praselli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Prasel è ridotto in « Praselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5334)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 13 ottobre corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 27 settembre 1929 n. 1716, riguardante l'autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

(5883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note italo-ungheresi per il reciproco riconoscimento dei punzoni delle armi da fuoco, intervenuto in Roma il 24 ottobre 1928.

LE MINISTRE DE HONGRIE A ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 24 octobre 1928.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux pourparlers qui ont eu lieu entre les Représentants des nos deux Pays, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E. qu'on a reconnu que les dispositions actuellement en vigueur en Hongrie pour ce qui concerne l'épreuve des armes à feu portatives finies (troisième épreuve) correspondent aux dispositions actuellement en vigueur en Italie.

Etant donnée cette circonstance, je suis chargé de communiquer à V. E. que mon Gouvernement serait désireux d'établir dès à présent, à titre provisoire, la réconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les armes à feu par les Bancs d'épreuve dûment autorisés en Italie et en Hongrie.

A cet effet le Gouvernement hongrois est prêt à permettre l'importation en Hongrie des armes à feu de production italienne sans les soumettre à une nouvelle épreuve, pourvu qu'elles portent le poinçon apposé par le Banc d'épreuve de Brescia et de sa succursale de Gardone Val Trompia, si le Gouvernement italien est prêt, de son côté, à permettre l'importation en Italie des armes à feu de production hongroise, sans les soumettre à une nouvelle épreuve, pourvu qu'elles portent le poinçon apposé par l'Institut royal hongrois pour la technologie et l'épreuve des matériaux.

Je prie V. E. de me faire savoir si le Gouvernement italien est d'accord à ce sujet. Dans ce cas des instructions seront données tout de suite aux Bureaux hongrois compétents.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

HORY.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE
AU MINISTRE DE HONGRIE A ROME

Rome, le 24 octobre 1928-VI.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date d'aujourd'hui V. E. a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant aux pourparlers qui ont eu lieu entre les Représentants des nos deux Pays, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E. qu'on a reconnu que les dispositions actuellement en vigueur en Hongrie pour ce qui concerne l'épreuve des armes à feu portatives finies (troisième épreuve) correspondent aux dispositions actuellement en vigueur en Italie.

« Etant donnée cette circonstance, je suis chargé de communiquer à V. E. que mon Gouvernement serait désireux d'établir dès à présent, à titre provisoire, la réconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les armes à feu par les Bancs d'épreuve dûment autorisés en Italie et en Hongrie.

« A cet effet le Gouvernement hongrois est prêt à permettre l'importation en Hongrie des armes à feu de production italienne sans les soumettre à une nouvelle épreuve, pourvu qu'elles portent le poinçon apposé par le Banc d'épreuve de Brescia et de sa succursale de Gardone Val Trompia, si le Gouvernement italien est prêt, de son côté, à permettre l'importation en Italie des armes à feu de production hongroise, sans les soumettre à une nouvelle épreuve, pourvu qu'elles portent le poinçon apposé par l'Institut royal hongrois pour la technologie et l'épreuve des matériaux.

« Je prie V. E. de me faire savoir si le Gouvernement italien est d'accord à ce sujet. Dans ce cas des instructions seront données tout de suite aux Bureaux hongrois compétents ».

J'ai l'honneur de vous déclarer que mon Gouvernement est d'accord avec la proposition du Gouvernement hongrois et qu'il donnera tout de suite des instructions aux Bureaux compétents pour l'exécution de cet Accord provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

MUSSOLINI.

N.B. — Lo scambio di note sopra riportato, in base ad intesa intervenuta tra i due Governi, entra in vigore dal 20 ottobre 1929-VII.

(5882)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di matematica presso il Regio istituto e nella Regia scuola industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Fermo approvata con decreto Ministeriale 21 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1926;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108474/108475/108476, in data 21 giugno 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di insegnante di matematica nel Regio istituto industriale di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto e nella Regia scuola industriale di Fermo è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di matematica.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di istituto industriale inquadrato al gruppo *A*, grado 9°, con lo stipendio annuo lordo di L. 13,000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 7°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale o copia autentica di lau-

rea in matematica o di laurea mista in fisica e matematica, rilasciato da una Regia università del Regno. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta al Regio istituto industriale di Fermo;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5827)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pel conferimento di sei premi da L. 5000 ciascuno per lavori su argomenti di scienze filosofiche e morali, matematiche e fisiche, naturali e storiche e filologiche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 945;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sei premi di L. 5000 ciascuno da conferirsi come segue:

a) uno al migliore lavoro su argomenti di scienze filosofiche e morali;

b) due ai migliori lavori su argomenti di scienze matematiche e fisiche;

c) uno al miglior lavoro su argomento di scienze naturali;

d) due ai migliori lavori su argomenti di scienze storiche e filologiche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori, di ruolo od incaricati (esclusi i supplenti), degli Istituti Regi o pareggiati di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle Università ed Istituti superiori d'istruzione, alla dipendenza o sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione al concorso però non avrà effetto nei confronti di chi venga nominato professore di ruolo in una Università o Istituto superiore, nell'intervallo sino alla proclamazione dei vincitori.

Art. 3.

I lavori da presentare al concorso debbono essere originali, stampati non prima dell'anno 1928, o inediti.

Non sono ammissibili lavori e studi già presentati, per qualsiasi ragione e a qualsiasi effetto, a precedenti concorsi a premi del Ministero della pubblica istruzione, o di Enti ed Istituti.

Non sono ammissibili lavori redatti in lingua straniera o editi all'estero.

I manoscritti che non siano chiaramente leggibili non sono accettati.

Ciascun lavoro deve essere autenticato con la firma autografa dell'autore.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione, scritta su carta bollata da L. 3, l'aspirante deve indicare, oltre al proprio nome, cognome ed esatta qualifica, l'Istituto presso il quale presta servizio, il premio al quale intende concorrere, il lavoro o i lavori che a tal fine presenta.

Deve anche dichiarare esplicitamente di non aver già presentato tali lavori ed obbligarsi altresì a non presentarlo prima della proclamazione dei vincitori, a qualsiasi concorso bandito o da bandire dal Ministero o da Enti ed Istituti.

L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione in carta libera nella quale il rettore, direttore o capo d'Isti-

tuto, deve indicare il grado o la qualifica rivestita dall'interessato ed attestare che egli trovasi in servizio.

Art. 5.

Domanda e lavori debbono essere trasmessi dagli aspiranti direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le accademie e biblioteche), a mezzo di plico raccomandato: non è ammessa la presentazione di domanda e lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persone da essi incaricate.

I plichi raccomandati debbono pervenire a questo Ministero non oltre il giorno 14 gennaio 1930. In ogni caso, restano esclusi dall'ammissione al concorso quegli aspiranti che non comprovino di aver spedito il plico raccomandato da qualsiasi ufficio postale del Regno entro il 7 gennaio 1930.

Art. 6.

La Reale Accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella sua adunanza solenne del 1930.

I premi saranno corrisposti ai vincitori dopo la proclamazione.

A tutti i concorrenti sarà inviato, non appena possibile, un estratto a stampa della relazione della Reale Accademia dei Lincei.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di acquisire alla propria biblioteca, a sua scelta, una copia dei lavori a stampa presentati al concorso.

Nei volumi prescelti e immessi nella biblioteca del Ministero sarà annotato il giudizio della Reale Accademia dei Lincei, con indicazione del premio eventualmente conferito.

Tutti gli altri lavori saranno restituiti ai concorrenti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero e negli Atti della Reale Accademia dei Lincei.

Roma, addì 22 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5828)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di geografia nel Regio istituto-scuola commerciale di Salerno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1924 e 14 novembre 1927-VI, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 5 aprile 1924 registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 143, ed il 30 novembre 1927, registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 326, con i quali fu approvato l'organico del personale del Regio istituto-scuola commerciale di Salerno;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di geografia nel Regio istituto-scuola commerciale di Salerno.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o diploma di laurea in economia e diritto, conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per la istruzione tecnica) possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti, che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova, e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13.000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili ai sensi della legge 27 giugno 1929, n. 1047) ed alla eventuale aggiunta di famiglia.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: GIULIANO.

(5860)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.